

STATUTO

**MARIA SS. DEL ROSARIO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELDACCIA PA VIA DUCA
ENRICO ALLIATA 49

Numero REA: PA - 283087

Codice fiscale: 05900950824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL NUMERO 1241 DELLA RACCOLTA

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Casteldaccia la società cooperativa sociale denominata:

" Maria S.S. del Rosario Società Cooperativa Sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Esso potrà aderire per delibera del Consiglio di amministrazione ad una o più organizzazioni nazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)

La Cooperativa retta dai principi della mutualità esclude ogni finalità di lucro.

La Società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali, intende prevalentemente avvalersi delle prestazioni dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci, questi ultimi se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione;

e) nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza alcuna finalità speculativa, intende perseguire le finalità previste dall'art.1 della legge 381/91 e successive modificazioni. In particolare persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, culturale, sociale e professionale e favorisce l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate quali anziani, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, minori a rischio, ragazze madri, tossicodipendenti, extracomunitari, immigrati ed emigrati, ex detenuti, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, disoccupati di lunga durata, soggetti espulsi dal mercato del lavoro, nonché tutte le altre categorie di soggetti svantaggiati.

La cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione, nonché favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative aderenti. La cooperativa è interlocutore di enti pubblici e privati come interprete di diverse esperienze e professionalità.

In relazione della natura e delle finalità per le quali è stata istituita, la cooperativa perseguirà gli scopi statutari attraverso le attività di seguito elencate da svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- resa di servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado, in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani, inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza, ecc., anche attraverso la promozione e gestione di attività quali, servizi di assistenza domiciliare, centri di ascolto e di prima accoglienza, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di riposo e di assistenza;
- promozione, istituzione e gestione di servizi di informagiovani, nonché servizi sociali in favore di minori, adolescenti e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile;
- promozione di servizi sociali in favore di minori anche attraverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi babysitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, ecc. ecc.;
- promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, socio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in ogni situazione di disagio;
- istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno economico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i soggetti bisognosi;

- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bisognevoli di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale e sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali centri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, centri di salute mentale, consultori familiari e presidi per il trattamento delle dipendenze;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in regime diurno ed in day hospital psichiatrico, strutture residenziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e tossicodipendenze;
- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza, sociale e sanitaria;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture sportive istituite per supportare processi riabilitativi rivolti a minori, anziani ed inabili, nonché in favore di altri soggetti bisognevoli di assistenza psicofisica e motoria;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale delle persone;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e culturale, centri di benessere, centri estetica, centri di disintossicazione da dipendenze, beauty farm, ecc. ecc.;
- progettazione realizzazione e gestione di servizi socio assistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap, volti a favorire i processi di superamento di situazioni emarginanti, a prevenire e/o a limitare la disabilità e per consentire la permanenza dei portatori di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;
- promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;
- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e cura personale;
- progettazione realizzazione e gestione di attività di trasporto,

urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e disabili;

- progettazione realizzazione e gestione di attività di trasporto sanitario di emergenza, urbano ed extraurbano;

- progettazione realizzazione e gestione di attività di accoglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private e miste;

- progettazione realizzazione e gestione di iniziative di assistenza medica generica e specialistica, infermieristica, fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o in convenzione con enti pubblici ed AUSL;

- progettazione realizzazione e gestione di servizi di telesoccorso e teleassistenza, nonché di ogni altro tipo di assistenza telematica;

- progettazione, realizzazione e gestione di campagne di prevenzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con associazioni di categoria mediche e paramediche e con AUSL ed Enti Locali;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensibilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;

- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale;

- gestione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento;

- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminariali, ricreative, formative e socio assistenziali e sanitarie, in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;

- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminariali, ricreative, formative, ed assistenziali in favore degli immigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;

- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di iniziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;

- progettazione e gestione di iniziative finalizzate alla promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed internazionale;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale e sanitario;

- progettazione, assistenza alla progettazione per conto terzi,

gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale e sanitario;

- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel settore socio assistenziale e sanitario;
- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel settore socio assistenziale e sanitario;
- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;
- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;
- resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali, contabili, finanziarie e legali in favore di enti/società aziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali e sanitari;
- progettazione e gestione di servizi nel settore della refezione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto dei servizi socio assistenziali e sanitari;
- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;
- progettazione e gestione di iniziative volte alla sistemazione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riqualificazione di luoghi, strutture ed immobili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;
- progettazione e gestione di iniziative volte al miglioramento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o dovranno svolgere servizi socio assistenziali e sanitari;
- progettazione e gestione di iniziative volte a favorire l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnologica nei sistemi socio assistenziali e sanitari;
- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preventive e curative;
- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive e curative erogate;
- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizione in

gestione di servizi esternalizzabili del settore socio assistenziale e sanitario, nonché di ogni altro settore organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in convenzione con Enti Governativi e non Governativi, Statali, Regionali, Provinciali e Locali, ASI- ed Enti Locali;

- capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed associazioni, di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore socio assistenziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;

- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminariali, ricreative e formative nel settore assistenziale e sanitario;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla formazione professionale, all'accrescimento delle capacità professionali e manageriali degli associati e dei terzi, occupati, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o dipendente di enti pubblici ed aziende private;

- assistenza alla progettazione ed attuazione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste;

- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'ornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali;

- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne ed uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e nella presenza nelle istituzioni;

- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità in favore di persone socialmente svantaggiate; svolgimento di attività di centro studi, ricerche e documentazione in forma singola ed associata; organizzazione e gestione di interventi di orientamento scolastico, universitario e professionale; svolgimento di qualsiasi attività didattica e formativa di tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a studenti di ogni ordine e grado;

- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche;

- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche;

- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche;

- progettazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della Formazione Professionale quali i corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno nelle classi in presenza di allievi in situazioni di Handicap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici, e Professionali;
- promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;
- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;
- capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della formazione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;
- promozione della cultura di impresa ed attuazione di misure volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale anche attraverso la creazione e gestione di "Incubatori d'impresa";
- organizzazione di fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di studi, iniziative ricreative e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;
- svolgimento di attività di import - export di beni e/o di scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che facilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;
- esercizio di azioni che facilitino l'incontro della domanda e dell'offerta nel mondo del lavoro anche attraverso la progettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informativi ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in proprio e/o in convenzione con altri enti o aziende pubbliche e private;
- distribuzione di alimenti a famiglie indigenti e bisognose a titolo gratuito.

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le seguenti attività: gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi di refezione e ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione e di buoni pasto e di ticket; progettazione e gestione, in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavanderia e stireria; gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché servizi di ausilio agli operatori del traffico, per il

miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana; gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità; progettazione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in genere; progettazione ed attuazione di interventi finalizzati all'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la gestione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di aree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riserve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi servizi, la gestione di mattatoi, di servizi di igiene e salvaguardia ambientale, di manutenzione aree e verde pubblico e privato, ecc. ecc.; pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi ...) e di locali pubblici e privati; gestione di impianti florovivaistici per la produzione di piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed ortaggi; la progettazione e gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasposti di persone e cose; la realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa; la realizzazione di lavori in ambito edile e di impiantistica a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché la gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiale idoneo a tale attività; la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale locale, regionale e nazionale; la gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventariazione; la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali; la capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti; lo svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi realizzati; la stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti in possesso di idonee capacità professionali e/o di specializzazione, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i soci, per la prestazione di lavori, servizi e consulenze.

Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà attivare: la promozione ed attuazione di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed

extracomunitario; la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi; la partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale della cooperativa; promozione di qualunque attività mobiliare, immobiliare, commerciale che favorisca il perseguimento degli scopi statutari.

Per il conseguimento dello scopo sociale potrà infine:

- partecipare ad aste, gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, prestito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emanate da organismi comunitari, nazionali e regionali;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di soggetti ed Enti che aderiscono alla cooperativa, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- acquisire partecipazioni e cointeressenze di consorzi ed enti con finalità analoghe;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa, per il raggiungimento dei fini sociali, potrà: costruire, acquistare, permutare, locare, ricevere lasciti, acquisire a qualsiasi titolo immobili ove possono essere svolti e perseguiti gli scopi sociali.

La Cooperativa potrà, con decisione o deliberazione dell'organo amministrativo, partecipare ad istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale sotto qualsiasi forma costituiti purché senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano essere analoghi ai suoi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo

sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

In ordine alle eventuali attività professionali, la Cooperativa potrà avvalersi dell'opera di singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 4 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- avere le conoscenze tecniche o comunque i requisiti professionali adeguati alla attività che la cooperativa intende attuare, tuttavia possono essere soci le persone svantaggiate aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 381/91;
- avere compiuto il 18° anno di età;
- essere disponibili ad impegnarsi in eventuali prestazioni accessorie.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la

sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 7 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione

se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 8 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 9 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro sessanta (60) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 11 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 5.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei

soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b) e c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 6;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 5, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 5 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 17 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 18 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R o a mano, e-mail, fax inviati otto (8) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
 - procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
 - procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
 - approva i regolamenti interni;
 - delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno

un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 21 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 22 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da

un notaio.

Art. 24 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 25 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal

Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 28 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 29 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 20.

Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 35 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme

relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: GIUSEPPE RICCOBONO - SALVATORE CIRRINCIONE - CAPUANO
FEDERICA - FABIO GATTUSO NOTAIO.